

POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;

VISTA la L. 9.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la L. 7.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la L. 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la L. 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni in L. 30.10.2013, n. 125;

VISTO D.lgs. 08.04.2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’art. 6, co. 1, così come modificato dalla legge di conversione 11.08.2014, n. 114;

VISTO il D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, novellato con D. L. n. 139 del 08.10.2021 e successivamente convertito con modificazioni dalla L. n. 178 del 23.11.2021;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Milano;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT;

VISTO il Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano;

VISTE le Istruzioni operative per il trattamento dati personali del Politecnico di Milano;

VISTA la delibera del Senato accademico del 17.02.2025, con la quale è stato comunicato il calendario per le elezioni di Ateneo da espletarsi nell'anno 2025;

CONSIDERATA la necessità di dare avvio al procedimento elettorale per il rinnovo delle rappresentanze del personale docente e del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato accademico del Politecnico di Milano - Il turno, per il triennio 2026/2028;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle votazioni

1. Con riferimento al triennio 2026/2028 sono indette le votazioni per la elezione di quattro rappresentanti del personale docente e di due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel Senato accademico del Politecnico di Milano, Il Turno.
2. Le votazioni si espletano secondo il seguente calendario:
 - a. 1^a votazione: **10 dicembre 2025**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00;
 - b. 2^a (eventuale) votazione: **12 dicembre 2025**, dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DI 4 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 2

Corpo Elettorale – Elettorato attivo e passivo – Requisiti - Incompatibilità

1. Per la elezione di quattro rappresentanti del personale docente, l'elettorato attivo è attribuito, in collegio unico, ai professori e ai ricercatori regolarmente in servizio presso il Politecnico di Milano alla data della prima votazione.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Generale, l'elettorato attivo spetta anche ai docenti in aspettativa o in distacco sindacale.
3. È escluso dall'elettorato attivo il personale docente sospeso dal servizio, anche in via cautelativa, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II Capo I ("*Delitti contro la Pubblica Amministrazione*") del Codice Penale. Per ulteriori cause di esclusione dell'elettorato attivo si rinvia alla normativa vigente regolante gli stati giuridici relativi alla componente del personale docente.
4. Possono presentare la domanda di candidatura, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, tutti i docenti in servizio al Politecnico di Milano, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento, che:
 - a. si trovino in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione;
 - b. assicurino il completamento del mandato elettivo;
 - c. non si trovino in situazioni di esclusione dell'elettorato attivo di cui al comma che precede;
 - d. presentino la domanda di candidatura nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 4.
5. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature e devono permanere per tutto il mandato elettivo.
6. Al personale docente che intende candidarsi si applicano le incompatibilità dettate dalla normativa vigente, ed in particolare le disposizioni del D.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché l'art. 37 dello Statuto e le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano. In caso di tali incompatibilità si decade dalla carica precedentemente ricoperta, contestualmente alla accettazione nella nuova carica.

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DI 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 3

Corpo Elettorale – Elettorato attivo e passivo – Requisiti e Incompatibilità

1. Per l'elezione di due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, l'elettorato attivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Politecnico di Milano alla data della prima votazione,
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Generale, l'elettorato attivo spetta anche al personale tecnico amministrativo in aspettativa o in distacco sindacale.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo tutti coloro che sono sospesi dal servizio, anche in via cautelativa, a seguito di procedimento disciplinare o penale, o condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II Capo I ("Delitti contro la Pubblica Amministrazione") del codice penale. Per ulteriori cause di esclusione dell'elettorato attivo si fa espresso riferimento alla normativa vigente regolante gli stati giuridici relativi al personale tecnico-amministrativo.
4. L'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico-amministrativo:
 - a. in servizio con contratto a tempo indeterminato;
 - b. che assicuri il completamento del mandato elettivo;
 - c. che non si trovi in situazioni di esclusione dall'elettorato attivo di cui al comma che precede;
 - d. che presenti la domanda di candidatura nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 4.
5. È attribuito l'elettorato passivo anche al personale tecnico-amministrativo collocato in distacco sindacale ai sensi dell'art. 2, co. 6 del DPCM 27.10.1994, a condizione che in caso di elezione eserciti l'opzione tra il mandato in Senato accademico e quello sindacale.
6. Al personale tecnico-amministrativo che intende candidarsi si applicano le incompatibilità dettate dalla normativa vigente, ed in particolare le disposizioni del D.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché l'art. 37 dello Statuto e le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano. In caso di tali incompatibilità si decade dalla carica precedentemente ricoperta, contestualmente alla accettazione nella nuova carica.

Art. 4

Presentazione delle candidature

1. A pena di inammissibilità, le candidature vanno presentate tramite il modulo reperibile sul sito istituzionale di Ateneo sull'apposita sezione dedicata alle [Elezioni](#) appositamente compilato e sottoscritto (anche in formato digitale) ed inviato al Servizio Affari Generali, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali tramite mail: servizioaffarigenerali@polimi.it , **entro e non oltre le ore 12.00 del 24 novembre 2025.**

2. Le candidate e i candidati dovranno allegare un documento di riconoscimento in corso di validità e una copia del proprio *curriculum vitae* che, in quanto soggetto a pubblicazione, non deve contenere dati personali e/o particolari.
3. Entro 2 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale, nominata ai sensi dell'art. 5 che segue, verificherà il possesso da parte delle candidate e dei candidati dei requisiti per ricoprire la carica di senatore ai fini della loro ammissione alla competizione elettorale. Le candidature sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo sull'apposita sezione dedicata alle [Elezioni](#). Contro la decisione della Commissione di negare la candidatura, l'interessato o l'interessata può presentare ricorso alla Rettrice entro 5 giorni dalla relativa comunicazione. La Rettrice decide con proprio decreto nelle 24 ore successive.

Art. 5

Commissione Elettorale

1. È costituita con decreto della Rettrice un'unica Commissione elettorale per il primo ed il secondo turno delle votazioni per il rinnovo del Senato accademico, composta da due docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal Capo Servizio del Servizio Affari Generali, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali anche con funzioni di segretario.
2. Alla Commissione Elettorale così costituita è affidato il compito di raccogliere le candidature, di verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, nonché di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Ha, inoltre, il compito di valutare eventuali ricorsi ai sensi del successivo art. 9.

Art. 6

Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicizzati sul sito Intranet di Ateneo alla sezione [Elezioni](#).
2. Gli elenchi potranno essere aggiornati fino al giorno fissato per l'espletamento della prima votazione.

Art. 7

Validità delle votazioni

1. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. In caso di non validità della prima votazione (10 dicembre 2025), le operazioni di voto saranno ripetute il **12 dicembre 2025** e saranno valide indipendentemente dal numero dei votanti.
2. In caso di cessazione anticipata di un componente del Senato accademico che sia un docente rappresentante di Ateneo o un rappresentante del personale, quest'ultimo è sostituito per il restante periodo di mandato del Senato accademico, dal primo della lista dei candidati non eletti a condizione abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validamente espressi. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita o non sia soddisfatta la condizione anzidetta, entro trenta giorni dalla cessazione vengono indette elezioni suppletive. Nelle more dell'espletamento delle elezioni suppletive, l'organo accademico rimane comunque validamente costituito.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio

1. Per lo svolgimento delle elezioni è utilizzata la procedura telematica di voto da remoto Eligo, validata a livello nazionale.
2. La procedura telematica di voto assicura l'accertamento dell'identità degli aventi diritto, nonché la segretezza e l'anonimato del voto.
3. Ogni elettore ed elettrice, con le proprie credenziali personali di riconoscimento, potrà esprimere il proprio diritto di voto una sola volta collegandosi con un qualsiasi dispositivo elettronico alla propria pagina personale dei servizi online del Politecnico di Milano.
4. All'elettore o all'elettrice verrà messa a disposizione la scheda elettorale informatizzata con l'elenco in ordine alfabetico dei candidati e delle candidate. L'elettore o l'elettrice potrà esprimere una sola preferenza oppure votare scheda bianca.
5. Una volta che l'elettore o l'elettrice avrà confermato la sua preferenza nell'urna virtuale, la preferenza espressa non sarà più modificabile e/o revocabile.
6. Per tutte le informazioni di dettaglio sull'utilizzo della procedura telematica di voto, si rinvia a successive comunicazioni che saranno rese disponibili all'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo dedicata alle [Elezioni](#).
7. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale procederà allo scrutinio dei voti per ciascuna componente. Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale.

Art. 9

Pubblicazione dei risultati elettorali – Ricorsi – Nomine

1. La Rettrice proclama l'esito delle votazioni con proprio decreto, assicurandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo di Ateneo e sulla pagina Intranet di Ateneo dedicata alle [Elezioni](#).
2. Entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali, potrà essere presentato ricorso per iscritto alla Commissione Elettorale che deciderà entro 2 giorni dalla ricezione della domanda, sentito l'interessato. La decisione della Commissione elettorale sarà comunicata all'interessato a mezzo mail.
3. I mandati elettivi decorreranno dal **1° gennaio 2026 e terminano il 31 dicembre 2028**.

Art. 10

Struttura organizzativa e Responsabile del procedimento

1. La Struttura amministrativa deputata alla gestione delle attività amministrative e di coordinamento del procedimento elettorale è il Servizio Affari Generali, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali – Area Affari Generali e Supporto Strategico.
2. Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento elettorale è la dr.ssa Michela Brioschi, del Servizio Affari Generali, Normativa Istituzionale e Organi Collegiali – Area Affari Generali e Supporto Strategico.

Art. 11

Trattamento dei dati

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT, al Modello organizzativo privacy del

Politecnico di Milano e alle Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali, ed esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento elettorale e, nel caso di elezione, per gli adempimenti successivi conseguenti e inerenti la carica elettiva ricoperta dall'interessato.

2. Per maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali previsto, è possibile fare riferimento alla Informativa dedicata ai procedimenti elettorale online, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo, sezione [Privacy](#)

Art. 12

Servizio di assistenza e supporto

1. Durante i giorni di votazione dalle ore 9.00 alle ore 16.00 è assicurata l'assistenza al voto, segnalando l'esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche alla casella di posta elettronica servizioaffarigenerali@polimi.it.

Art. 13

Norme finali

1. Per ogni informazione di dettaglio, si rinvia al Manuale d'Uso, alle Circolari ed agli Avvisi, cui verrà data opportuna pubblicità sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo dedicato alle [Elezioni](#)
2. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alla normativa vigente, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Politecnico di Milano.

LA RETTRICE
prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale